

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4973 del 20/10/2020
Oggetto	Oggetto: DEMANIO SUOLI - Engeo s.r.l. Concessione area del Demanio corso d'acqua Torrente Baganza nel Comune di Calestano ad uso "indagini geognostiche", individuata catastalmente al fg. 24 fronte mappale 123 e 207 nel Comune di Calestano - Pratica Sisteb PR20T0050_ Sinadoc 25921/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5143 del 20/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti OTTOBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

CODICE SISTEB PR20T0050

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda ns prot. n. PG/2020/140693 del 01/10/2020 con cui la ditta ENGEO s.r.l. C.F./P.IVA 02436550343 con sede legale in Via Adorni Madre Annamaria n. 2 nel Comune di Parma (PR), legale rappresentante Sig. Francesco Cerutti C.F. CFRFNC66C17G337K residente nel Comune di Parma (PR), Via Adorni Madre Annamaria n. 2, ha chiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Torrente Baganza, individuata al foglio 24, fronte mappale 123 e 207 del Comune di Calestano (PR), ad uso "indagini geognostiche nell'ambito di uno studio per la valutazione della fattibilità di derivazione di acque pubbliche sotterranee, per uso acquedottistico".

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2020/148528 del 15/10/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie pari a € 75,00;

- il canone pari a € 128,02;
- il deposito cauzionale pari a € 250,00;

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta ENGEO s.r.l. C.F/P.IVA 02436550343 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Baganza, individuata al foglio 24 fronte mappale 123 e 207 del Comune di Calestano (PR), ad uso "indagini geognostiche nell'ambito di uno studio per la valutazione della fattibilità di derivazione di acque pubbliche sotterranee, per uso acquedottistico", codice pratica SISTEB PR20T0050 – SINADOC 25921/2020;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **10/11/2020**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/10//2020 (ns prot. n. PG/2020/150212 del 19/10/2020);
4. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
6. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;

8. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per occupazione di area demaniale rilasciata alla ditta ENGEO s.r.l. C.F./P.IVA 02436550343 con sede in Via Adorni Madre Annamaria n. 2 nel Comune di Parma (PR), legale rappresentante sig. Francesco Cerutti SISTEB PR20T0050 - Sinadoc 25921/2020.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Baganza, individuata al foglio 24, fronte mappale 123 e 207 del Comune di Calestano (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso “indagini geognostiche nell'ambito di uno studio per la valutazione della fattibilità di derivazione di acque pubbliche sotterranee, per uso acquedottistico”.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone demaniale per l'uso richiesto è stato determinato in € 128,02, canone minimo iscrivibile non ulteriormente frazionabile, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a “Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia ovest”, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale è stabilito in € 250,00, che corrisponde all'attuale importo minimo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il

deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 10/11/2020.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la

cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art.21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le **prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2020/148528 del 15/10/2020** dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni, ed in particolare:
 - Il richiedente dovrà comunicare all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (all'indirizzo stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale Parma, almeno 3 giorni prima, la data di inizio e di fine

lavori. Inoltre, salvo richieste di proroga, i lavori in oggetto, dovranno essere realizzati nei giorni successivi all'emissione del provvedimento di autorizzazione dei lavori stessi da parte di Arpae, precisamente nel periodo che intercorre dal 19/10/2020 al 10/11/2020.

Servizio COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI
e MESSA IN SICUREZZA

Servizio AREA AFFLUENTI PO

Ambito di Parma

IL RESPONSABILE

DOTT. ING. GABRIELE ALIFRACO

A ARPAE

Direzione Tecnica

P. le della Pace 1, 43121 PARMA

aopr@cert.arpa.emr.it

Risposta alla richiesta di parere idraulico
prot. PC/2020/0055976 del 09/10/2020

Sinadoc 25921/2020

OGGETTO: (2020.650.20.3/181). AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE PRESSO IL TORRENTE BAGANZA NEL COMUNE DI CALESTANO (FOGLIO 24, FRONTE MAPPALI 123 E 207), PER EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE. RICHIEDENTE ENGEIO S.R.L. PARERE IDRAULICO DI COMPETENZA.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio,

vista l'istanza di Arpae PG/2020/140693 del 01/10/2020, riguardante la richiesta di Engeo S.r.l. rivolta ad ottenere l'autorizzazione di polizia idraulica, ai sensi ed in applicazione degli art. 93 e successivi del Testo Unico N°523 del 25/07/1904, per eseguire indagini geognostiche presso il Torrente Baganza nel Comune di Calestano (foglio 24, fronte mappali 123 e 207), su incarico di IRETI S.p.a.,

esprime **nulla osta idraulico** all'autorizzazione richiesta alle seguenti condizioni:

1. I lavori dovranno essere eseguiti senza alterare la morfologia e la pendenza dell'alveo del Torrente Baganza in oggetto nel tratto di intervento. Il richiedente dovrà comunicare al Servizio scrivente (all'indirizzo [stpc.interventiurgenti@regione.emilia-](mailto:stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it)

Strada Garibaldi, 75 43121 PARMA SEDE OPERATIVA Tel. 0521.788711 Fax 0521.772654

PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ / Classif.						Fasc.		

romagna.it), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale Parma, almeno 3 giorni prima, la data di inizio e di fine lavori. Inoltre, salvo richieste di proroga, i lavori in oggetto, dovranno essere realizzati nei giorni successivi all'emissione del provvedimento di autorizzazione dei lavori stessi da parte di Arpae, precisamente nel periodo che intercorre dal 19/10/2020 al 10/11/2020.

2. Con le stesse modalità di cui al punto 1, si potranno richiedere da parte del proponente, eventuali proroghe.
3. Il presente nulla osta si intende rilasciato con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti. Il richiedente, si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente nulla osta, e così pure rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
4. Il presente nulla osta idraulico, concesso per l'esecuzione delle indagini geognostiche suddette, dovrà essere esibito dal richiedente ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle opere idrauliche.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Gabriele Alifracò
(documento firmato digitalmente)

GDD
Nulla osta idraulico Engeo.docx

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.